



COMUNE DI SERRE
Provincia di Salerno

**Sede Via V.Emanuele – Tel.0828/974900 – Fax 0828/974798 – C.F.
82001850658**

Ordinanza n. 21 del 28/11/2020

IL SINDACO

Visto il D.P.C.M. 03/11/2020, con particolare riferimento all'art. 3;

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute in data 13/11/2020, con la quale la Regione Campania è stata inserita nel novero delle Regioni caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 90 in data 15/11/2020, con la quale era stato disposto che restassero sospese fino al 23/11/2020 le attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia nonché l'attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria e fino al 29/11/2020 le attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalle prime, nonché quelle delle prime classi della scuola secondaria di primo grado;

Rilevato che con propria precedente ordinanza n. 20 in data 19/11/2020, in relazione alla situazione del contagio sul territorio del Comune di Serre, si è disposta la ulteriore sospensione delle attività didattiche in presenza di cui ai punti 1.1 e 1.2 dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 90/2020, innanzi ricordate, fino alla data di efficacia del D.P.C.M. 03/11/2020, e quindi fino a tutto il 03/12/2020;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 92 in data 23/11/2020, che ha disposto che: *“1.Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione del contesto epidemiologico, con riferimento al territorio della regione Campania: 1.1. con decorrenza dal 25 novembre 2020, è consentita la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l'attività didattica in presenza della prima classe delle scuole primarie. E' demandato alle ASSL territorialmente competenti il monitoraggio dell'andamento dei contagi e la comunicazione ai Sindaci dei dati di rispettivo interesse. E' consentito ai Sindaci, sulla base di situazioni di peculiare criticità accertate con riferimento a territori di competenza, l'adozione di provvedimenti di sospensione delle attività in presenza o di altre misure restrittive. Resta demandata ai dirigenti scolastici la verifica delle ulteriori condizioni, anche relative al personale in servizio, per l'esercizio in sicurezza dell'attività didattica in presenza;- 1.2. per quanto non previsto dal presente provvedimento, resta confermata l'Ordinanza n. 90 del 15 novembre 2020 ... (omissis)...”*;

Rilevato che la situazione del contagio sul territorio del Comune di Serre è tale da consigliare di disporre la ulteriore sospensione delle attività didattiche in presenza - fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni affetti da disturbi dello spettro autistico e/o diversamente abili, il cui svolgimento in presenza è consentito previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto - già sospese fino a tutto il 03/12/2020 con la propria precedente ordinanza n. 20/2020, **fino a tutto il 04/12/2020**, con la precisazione che è

fatta sempre salva la possibilità di svolgere attività in presenza in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro n. 89 dell'istruzione 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;

Ritenuta l'opportunità di contenere la diffusione del virus COVID 19 sull'intero territorio, affinché non assuma dimensioni non controllabili;

Ritenuto che, allo stato, può essere sufficiente l'adozione di alcune precauzioni, quali:

a) posticipare la ripresa delle attività didattiche in presenza delle scuole di Serre comprese nell'Istituto Comprensivo di Serre-Castelcivita; b) sospendere fino a tutto l'08/12/2020 le attività dirette alle "opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19" di cui all'allegato 8 al D.P.C.M. 03/11/2020, da qualunque operatore esercente sul territorio comunale poste in essere;

Ritenuto prevalente l'interesse alla tutela della salute pubblica;

Visto l'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. n.267/2000 il quale attribuisce espressamente al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano la salute pubblica.

O R D I N A

All'Istituto Comprensivo di Serre la sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole di Serre fino a tutto il 04/12/2020 e, conseguentemente, di posticiparne la ripresa al 09 dicembre 2020. La sospensione disposta riguarda le attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia nonché l'attività didattica in presenza di tutte le classi della scuola primaria, nonché quelle di tutte le classi della scuola secondaria di primo grado, già sospese a tutto il 03/12/2020, per i motivi di cui in premessa.

E' fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni affetti da disturbi dello spettro autistico e/o diversamente abili, il cui svolgimento in presenza è consentito previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto. E' fatta sempre salva la possibilità di svolgere attività in presenza in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro n. 89 dell'istruzione 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

Agli operatori che le pongano in essere sul territorio comunale, la sospensione fino a tutto l'08/12/2020 delle attività dirette alle "opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19" di cui all'allegato 8 al D.P.C.M. 03/11/2020, siano esse svolte all'aperto o al chiuso;

Il tutto fatti salvi eventuali ulteriori provvedimenti maggiormente restrittivi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministro della Salute, del Presidente della Giunta Regionale della Campania e di questo Sindaco, in relazione all'evoluzione della pandemia e del contagio.



Dispone per la notifica, per le rispettive competenze, all'Istituto Comprensivo di Serre-Castelcivita e agli operatori che pongono in essere sul territorio comunale le attività dirette alle opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti, di cui all'allegato 8 al D.P.C.M. 03/11/2020.

Dispone, altresì, per la comunicazione al gestore del servizio di trasporto scolastico e a quello del servizio di accompagnamento.

Dispone che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'albo pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale e che la stessa sia trasmessa:

- Al Presidente della Giunta Regionale della Campania;
- Al Prefetto di SALERNO;
- Al Questore della Provincia di SALERNO;
- All'ASL di Eboli, Distretto 64;
- Alla Stazione Carabinieri di Serre e di Borgo Carillia;
- Al Comando della Polizia Locale;

Il Corpo di Polizia Municipale e agli altri Agenti ed Ufficiali delle Forze dell'Ordine e di Polizia sono incaricati della vigilanza sull'osservanza del presente provvedimento.

Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la sanzione amministrativa d'importo variabile da € 400,00 a € 1.000,00, come stabilito dal combinato disposto dell'art. 2, co. 2, del D.L. n. 33/2020, convertito dalla legge n. 74/2020, e dell'art. 4, co. 1, del D.L. n. 19/2020, convertito dalla legge n. 35/2020.

Informa che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Campania, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

Dalla Residenza Municipale, 28 novembre 2020



il Sindaco

Ing. Franco MENNELLA